

ACCORDO TRA FEDERFARMA SARDEGNA E I DISTRIBUTORI INTERMEDI DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PHT AI SENSI DELL'ART.8, LEGGE 16/11/2011, N.405 E PER LA DEFINIZIONE DI ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON LE FARMACIE CONVENZIONATE.

L'anno 2014 addì 30 del mese di dicembre presso i locali della Federfarma Sardegna rappresentata dal Presidente Dr. Giorgio Congiu e le società di distribuzione intermedia presenti nel territorio regionale DIFARMA S.p.A. rappresentata dal Dr. Piervittorio Sigurani, SIMA S.p.A. rappresentata dal Dr. Maurizio Pedrazzini e UNIFARM Sardegna rappresentata dal Dr. Andrea Fasciolo, di seguito chiamate parti.

Visto l'Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e la Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT, ai sensi dell'art.8, Legge 16/11/2011, n.405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate, in data 23 dicembre 2014, approvato con la DGR N.17/14 del 24/11/2012.

Visti gli articoli 3, 5, 6 e 9 del suddetto Accordo.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) Il singolo Distributore Intermedio si obbliga a :

- ricevere presso il proprio magazzino la merce ordinata dalla ASL Capofila;
- effettuare le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa, apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico dei farmaci ed inviare al Servizio Farmaceutico, entro le 48 ore successive al ricevimento degli stessi, i DDT con allegata la copia dell'ordine;
- fornire mensilmente alla ASL Capofila, anche attraverso delle funzioni dell'applicativo informatico in uso, i flussi informatici inerenti gli ordini, il carico, la gestione tecnica (da mancanti, arrivi parziali, rotti, avariati, scaduti e da provvedimenti legislativi), la consegna alle Farmacie;
- predisporre un sistema informatico di allerta atto ad individuare e segnalare le scorte minime, massime e di sicurezza affinché possano generare proposte d'ordine a copertura del periodo stabilito dalla ASL Capofila d'intesa con le altre ASL e comunque di entità tali che consentano di evitare aspetti di criticità capaci di influire negativamente sulla disponibilità dei medicinali ai cittadini;
- verificare che all'arrivo della merce i medicinali siano ancora dotati del periodo di validità richiesto nel Buono d'ordine dalla ASL Capofila alle ditte fornitrici. Nel caso di ricevimento di confezioni con periodo di validità inferiore, in situazione di giacenza stimata non sufficiente, il distributore intermedio provvederà a contattare un referente individuato dalla ASL Capofila per le decisioni da assumere;
- mappare le scorte dei farmaci da distribuire in DPC e comunicarne l'entità alla ASL Capofila;
- distribuire i farmaci secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano";
- utilizzare per le consegne alle Farmacie dei farmaci in DPC idonei sistemi di confezionamento, muniti di etichetta esterna con la dizione "Farmaci in DPC", che ne consentano un immediato riconoscimento;
- consegnare detti farmaci alle Farmacie Convenzionate entro l'orario di apertura del giorno successivo alla richiesta per i farmaci presenti nel deposito ed entro due giorni per quelli non presenti;

- autorizzare le singole ASL a visionare le giacenze in qualunque momento, e ad ispezionare le aree di deposito destinate allo stoccaggio delle giacenze e la verifica di rispondenza ai requisiti di legge;
- sviluppare un sistema di vigilanza permanente e monitoraggio tecnico sui farmaci (scadenze, revoche, sospensioni, sequestri, controllo temperature, sistema qualità), segnalando tempestivamente eventuali anomalie e/o azioni necessarie secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- il distributore intermedio ogni 3 mesi, dovrà inviare alla ASL capofila un elenco dei prodotti danneggiati, rotti invendibili e scaduti, giacenti presso i propri magazzini così da consentire l'attivazione della procedura per lo smaltimento degli stessi da parte della ASL (da verificare con capitolato gara).

Art.2) la Federfarma Sardegna si obbliga a corrispondere ai singoli distributori, attraverso le proprie farmacie associate, per il servizio svolto gli importi concordati tra le parti.

Art.3) L'efficacia del suddetto Accordo decorre dal 1 gennaio 2015, data dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Regione Sardegna e Federfarma Sardegna, siglato il 23/12/2014 e scade il 31/12/2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Federfarma Sardegna

Dr. Giorgio Congiu Piorgio Congiu

Per la Distribuzione Intermedia (DIFARMA, SIMA, UNIFARM SARDEGNA)

Dr. Pier Vittorio Sigurani _____

Dr. Maurizio Pedrazzini _____

Dr. Andrea Fasciolo _____